

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**221 / 2024 del 14/05/2024**

**Oggetto: CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE
ESIGENZE DIDATTICO FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E
MEDICINA PREVENTIVA**

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, AREU è un Ente del SSR disciplinato dall'art. 16 LR 30/12/2009 n. 33 e ss.mm.ii., attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenda n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

TENUTO CONTO che:

- Il sistema sanitario e il sistema universitario sono da sempre reciprocamente connessi ai fini della necessaria integrazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca;
- l'Università degli Studi di Milano ha interesse ad avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale di medici in formazione specialistica iscritti alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva;
- AREU ha interesse alla formazione di medici specializzandi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università degli studi di Milano;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";
- la L.R. Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità" (così come modificata dalla L.R. Lombardia 11 agosto 2015 n. 23 e dalla L.R. Lombardia 12 dicembre 2017 n. 23);
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402, recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, il quale prevede espressamente che "Nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate, l'Ateneo presso cui insiste la Scuola può avvalersi di strutture di supporto pubbliche o private, dette

strutture complementari, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni. A differenza delle strutture di sede e delle strutture collegate le strutture complementari possono anche non essere accreditate dall'Osservatorio nazionale". Tale norma dispone, inoltre, che le strutture complementari devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

DATO ATTO che, le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle attrezzature e servizi logistici posti a disposizione da Enti pubblici e privati facenti parte della rete formativa per l'espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti, dei medici in formazione;

CONSIDERATO che:

- con note Prot. 21200 del 26/09/2023 e 22974 del 16/10/2023 AREU ha manifestato l'interesse a contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale a favore dei medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale;
- con nota Prot. 6238 del 26/02/2024 l'Università approva la stipula della convenzione con AREU per l'utilizzo della Direzione Sanitaria, per le esigenze didattico formative della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva quale struttura "complementare";
- con nota Prot. 8280 del 18/03/2024 AREU ha trasmesso la bozza di convenzione, con apposte le proprie proposte di modifica;
- con nota Prot. 11094 del 16/04/2024 l'Università accetta le modifiche proposte da AREU e propone a sua volta ulteriori modifiche;
- con nota Prot. 11589 del 21/04/2024 AREU accetta le modifiche proposte dall'Università;

DATO ATTO che, le parti nell'ambito della convenzione hanno definito che, AREU:

- mette a disposizione dell'Università degli studi di Milano, per le esigenze didattico formative della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, gratuitamente e come complementari, le strutture, i servizi logistici ed il personale medico, tecnico, paramedico ed ausiliario facente capo alla Direzione Sanitaria, nonché gli ambulatori e laboratori specialistici specificati nell'allegato "A", parte integrante della convenzione;
- assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate all'allegato "A"; inoltre assume l'obbligo di segnalare tempestivamente per iscritto all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse;
- si impegna, altresì, a garantire la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura nel quale si svolge la formazione, agli obiettivi didattici e formativi della Scuola;
- garantisce ai medici in formazione la corresponsione di buoni pasto, laddove venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore continuative giornaliere,

verificata tramite le timbrature effettuate con apposito badge fornito dall'Agenzia e le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, D.Lgs. 101/2020);

e che, l'Università:

- si impegna ad utilizzare le strutture di cui all'allegato "A", unicamente per l'espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale degli iscritti alla Scuola medesima;
- si impegna ogni anno, all'inizio dell'anno accademico o comunque con almeno un mese di anticipo, la Direzione della Scuola comunica alla Direzione Sanitaria di AREU il numero e i nominativi dei medici in formazione che frequenteranno la Struttura presso la quale viene svolta la formazione, il periodo di frequenza, i tipi di attività in cui dovranno essere impegnati e il loro livello di autonomia nella esecuzione di tale attività;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, la convenzione tra AREU e l'Università degli studi di Milano, allegata e parte integrante del presente provvedimento, per l'attività didattica integrativa della Scuola di specializzazione Igiene e Medicina preventiva;
2. di dare atto che, attraverso la sottoscrizione della convenzione, AREU mette a disposizione dell'Università degli studi di Milano, per le esigenze didattico formative della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, gratuitamente e come complementari, le strutture, i servizi logistici ed il personale medico, tecnico, paramedico ed ausiliario facente capo alla Direzione Sanitaria, nonché gli ambulatori e laboratori specialistici specificati nell'allegato "A", parte integrante della convenzione;
3. di prendere atto che AREU garantisce ai medici in formazione la corresponsione di buoni pasto, laddove venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore continuative giornaliere verificata tramite le timbrature effettuate con apposito badge fornito dall'Agenzia e le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, D.Lgs. 101/2020);

4. di dare atto che la convenzione decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione ed avrà una durata pari a quella del corso di studio di 4 anni (quattro), e cioè fino alla conclusione dell'ultimo anno accademico in corso;
5. di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento a carico di AREU per l'intera durata della convenzione, stimati su una media di 3 medici specializzandi all'anno, i quali prestano un'attività media di 96 giorni (minimo 6 ore continuative giornaliere) sono pari a € 5.149,84 che verranno contabilizzati nel Bilancio d'esercizio degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, come di seguito:

BUONI PASTO:

Conto	Descrizione	Anno	Costo
30.20.31.23	TICKET RESTAURANT PER NON DIPENDENTI (COMMERCIALE)	2024	€563,52 + 4% IVA = €586,06
		2025	€563,52 + 4% IVA = €586,06
		2026	€563,52 + 4% IVA = €586,06
		2027	€563,52 + 4% IVA = €586,06

SORVEGLIANZA SANITARIA:

Conto	Descrizione	Anno	Costo
30.20.2490	ALTRI COSTI PER SERVIZI SANITARI DA TERZI	2024	€701,40
		2025	€701,40
		2026	€701,40
		2027	€701,40

6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore S.C. Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

Tra

l'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158 rappresentata dal Rettore Prof. Elio Franzini, nato a Milano il 19.05.1956, domiciliato per la sua carica in Milano, Via Festa del Perdono (di seguito indicato Università)

e

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza con sede legale in Milano, Viale Monza n. 223, Codice Fiscale 1151354096, qui rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Massimo Lombardo nato a Messina il 04/09/1964, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa, situata in Milano, Via Alfredo Campanini n. 6, cap. 20124; (di seguito indicato AREU)

- di seguito congiuntamente "Parti" -

Visti

- Il Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. - *Attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE* e in particolare gli articoli 34 e seguenti;
- la Legge Regionale del 30.12.2009 n° 33 - *T.U. delle leggi regionali in materia di sanità* e s.m.i.;
- il protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le università lombarde sedi delle facoltà, scuole e dipartimenti di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca approvato con Delibera della Giunta Regionale n. XI/ 7437 del 30/11/2022;
- il Decreto Interministeriale n. 68 del 4/02/2015 - *Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria*;
- il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/6/2017 *recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria*;

Premesso che

- l'art. 34 e seguenti del D. Lgs. n. 368/1999 e l'art. 3 comma 3° del D.I. n. 68/2015 prevedono che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto;
- le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle attrezzature e servizi logistici posti a disposizione da Enti pubblici e privati facenti parte della rete formativa per l'espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti, dei medici in formazione;
- AREU con nota pervenuta il 29.09.2023 ha manifestato l'interesse a contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale a favore dei medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale;
- Viste le deliberazioni adottate dai seguenti organi dell'Università:
 - Consiglio telematico della Scuola di Specializzazione in data 10.10.2023;
 - Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 23.10.23;
 - Senato Accademico in data 12.12.2023.

Tutto ciò premesso
Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1
Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2
Finalità

AREU, quale Agenzia a valenza regionale, consente all'Università degli Studi di Milano l'utilizzo delle strutture di cui al successivo art. 3 poste a disposizione per le attività didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, senza riserve o condizioni, fatte salve quelle esplicitate nel presente accordo.

Art. 3
Impegni assunti dalla struttura convenzionata

AREU, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, mette a disposizione le strutture, i servizi logistici ed il personale medico, tecnico, paramedico ed ausiliario facente capo alla Direzione Sanitaria, nonché gli ambulatori e laboratori specialistici specificati nell'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente atto. Tale allegato, previa intesa tra le Parti, potrà essere modificato o integrato in corso di convenzione.

AREU assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate all'allegato "A"; inoltre assume l'obbligo di segnalare tempestivamente per iscritto all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art.14 comma 2°.

AREU si impegna, altresì, a garantire la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura nel quale si svolge la formazione, agli obiettivi didattici e formativi della Scuola.

La struttura convenzionata è stata classificata come "complementare" ai sensi del D.I. n° 402/2017.

Art. 4
Impegni assunti dall'Università

L'Università si impegna ad utilizzare le strutture di cui all'allegato "A", unicamente per l'espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale degli iscritti alla Scuola medesima.

Art. 5
Attività formativa

L'Università per l'espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva utilizza le strutture, le attrezzature ed il personale presente in AREU, senza alcun onere a proprio carico.

Il medico in formazione ai sensi del D.I. n° 68/4.2.2015 è tenuto allo svolgimento delle attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio) in misura pari al 70% dell'attività complessivamente prevista e ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 368/1999, l'impegno richiesto nell'ambito della struttura convenzionata è pari a quello previsto per il personale del SSN a tempo pieno.

Sotto la guida del tutore, il medico in formazione partecipa alla totalità delle attività mediche delle Unità Operative per una graduale assunzione dei compiti assistenziali, eseguendo interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la direzione sanitaria di AREU e con il Dirigente Responsabile della struttura presso la quale lo stesso svolge la formazione.

Le attività assistenziali svolte dal medico in formazione in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale sono qualificate secondo i gradi di seguito indicati:

- attività di appoggio - quando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività;
- attività di collaborazione - quando svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche, sotto il diretto controllo del personale medico strutturato;
- attività di autonomia quando svolge autonomamente compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale.

Le attività teoriche e pratiche, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

Il programma generale di formazione viene definito dalla Scuola di Specializzazione d'intesa con la direzione sanitaria di AREU e con il Dirigente Responsabile della struttura presso la quale viene svolta la formazione.

Il medico all'inizio del periodo di formazione viene portato a conoscenza del suddetto programma, il quale è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche, nonché alle specifiche esigenze formative del medico stesso.

Nell'ambito della struttura convenzionata i medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 6

Frequenza dei medici in formazione e partecipazione alle attività assistenziali

Le strutture poste a disposizione saranno utilizzate dai medici che abbiano stipulato specifico contratto di formazione specialistica ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 368/1999.

I medici in formazione, tenuti a frequentare l'Unità Operativa e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, svolgeranno i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola, con la direzione Sanitaria di AREU, nonché con il Dirigente responsabile della struttura presso la quale viene svolta la formazione.

Le attività e gli interventi svolti sono dettagliatamente riportati sul "libretto personale di formazione" appositamente predisposto, e al termine del periodo svolto deve essere vistato dalla Direzione Sanitaria di AREU e trasmesso alla Direzione della Scuola; il Dirigente Responsabile della struttura presso la quale viene svolta la formazione, ha il compito di comunicare alla Direzione Sanitaria di AREU, le attività e gli interventi svolti dai medici in formazione.

La sottoscrizione del contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con i predetti enti.

Le Parti, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa vigente, concordano che in nessun caso l'attività svolta dal medico in formazione sia considerata sostitutiva di quella svolta dal personale di ruolo.

AREU nei periodi di permanenza degli specializzandi, garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le strutture e la possibilità ai fini formativi di accedere ai dati della stessa al pari dei dipendenti.

AREU consente, inoltre, la possibilità di utilizzo, da parte dei medici in formazione, della propria casistica clinica per la compilazione di tesi di specialità e garantisce ai medici in formazione la corresponsione di buoni pasto, laddove venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore continuative giornaliere, verificata tramite le timbrature effettuate con apposito badge fornito da AREU. I medici in formazione utilizzano le divise fornite da AREU e devono indossare, in maniera visibile, un apposito cartellino di identificazione personale, rilasciato dall'Università, con l'indicazione della Scuola.

Ogni anno, all'inizio dell'anno accademico o comunque con almeno un mese di anticipo, la Direzione della Scuola comunica alla Direzione Sanitaria di AREU il numero e i nominativi dei medici in formazione che frequenteranno la Struttura presso la quale viene svolta la formazione, il periodo di frequenza, i tipi di attività in cui dovranno essere impegnati e il loro livello di autonomia nella esecuzione di tale attività.

Art. 7

Nomina dei professori a contratto e dei tutori

Le Parti convengono che all'inizio di ogni Anno Accademico, nel rispetto della normativa vigente nonché dei regolamenti universitari, l'Università su proposta del Consiglio di Scuola, d'intesa con AREU, potrà attribuire a personale esperto, operante presso la Struttura dove viene svolta la formazione appartenente alla rete formativa della Scuola, la responsabilità di attività didattiche comprese nell'ambito dell'Ordinamento Didattico della Scuola: in tal caso, al richiamato personale esperto verrà conferito l'incarico di professore a contratto. Con le medesime modalità l'Università potrà attribuire le funzioni di tutore.

A tale riguardo AREU autorizza sin d'ora i propri dipendenti che ne siano eventualmente interessati e risultino in possesso di idonea qualificazione professionale a partecipare all'attività didattica della Scuola.

La nomina dei professori a contratto e dei tutori non comporta alcun onere per l'Università.

L'attività didattica svolta dal personale ospedaliero è riconosciuta ai fini del curriculum professionale dello stesso.

Art. 8

Oneri delle parti contraenti

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per AREU e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione e cioè gli oneri relativi ai buoni pasto (Art. 6), alla copertura assicurativa (Art. 9) e alla sorveglianza sanitaria (Art. 10).

Art. 9

Copertura assicurativa

AREU, individuato dal Consiglio della Scuola come sede temporanea della rotazione dello specializzando, garantisce ai medici in formazione specialistica la copertura della responsabilità civile verso terzi e gli infortuni derivanti dall'esercizio delle attività e prestazioni assistenziali previste annualmente dal programma di formazione individuale, con le medesime modalità previste per il personale dipendente, ai sensi dell'art. 41 comma 3° del D.Lgs. n. 368/1999.

Il medico in formazione specialistica, al pari del personale dipendente, può richiedere l'estensione della polizza anche per la colpa grave dietro il pagamento di una quota integrativa, a carico dello specializzando secondo quanto disposto dall'art. 10 c. 3 della L. n.24/2017.

Art. 10

Sicurezza e salute dei lavoratori e degli ambienti di lavoro

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i medici in formazione specialistica, che svolgono attività presso le strutture messe a disposizione da AREU per le attività della Scuola di Specializzazione, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori".

AREU, nella persona del Datore di Lavoro individuato ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del citato D. Lgs. dallo stesso effettuata, assicura ai medici in formazione specialistica, esclusivamente per le attività svolte nelle strutture dell'AREU medesima, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei

lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, D.lgs. 101/2020). In particolare, l'Università è garante della "Formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D. Lgs. 81/08, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti Stato Regioni 21.12.2011 e ss. mm. ii., attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore di formazione generale.

AREU garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dell'ente convenzionato, per le attività svolte nei locali e spazi di AREU. In particolare, su AREU ricadono:

- gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) e all'art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, con riferimento alla formazione specifica) del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii. e così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011;
- la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali, laddove previsti la sorveglianza sanitaria degli specializzandi in funzione degli specifici rischi a cui sono esposti nello svolgimento dell'attività, ai sensi dell'art. 41D. Lgs. 81/2008.

I medici in formazione specialistica sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati da AREU, ove previsti. Nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico in formazione dovrà consegnare al Medico Competente di AREU la "Certificazione di idoneità sanitaria alla mansione specifica", rilasciata dal Medico Competente nominato dall'Università.

AREU è tenuto a garantire l'adozione delle misure terapeutiche e profilattiche, nonché degli altri incombenti derivanti in caso di infortunio o constatato rischio biologico. Al fine di garantire la corretta e migliore applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, AREU e l'Università, attraverso i rispettivi Servizi di prevenzione e protezione, potranno stipulare accordi e procedure specifici in materia. AREU è responsabile della sicurezza degli ambienti di lavoro, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento per i dati personali dei medici in formazione ai fini dell'esecuzione delle esigenze didattico-formative di cui alla presente convenzione, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016.

I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività professionalizzanti di tirocinio formativo da parte dei medici in formazione della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva, ivi compresi i dati identificativi degli Interessati, le informazioni inerenti le attività pratiche svolte dai medici in formazione nell'ambito del proprio progetto di tirocinio, i giudizi espressi dai professori/tutor in merito a tale tirocinio e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc.

Nell'ambito della contitolarità, ciascuna Parte si impegna a raccogliere e a trattare i dati degli specializzandi ai fini dell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla convenzione e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra le Parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione della convenzione, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati trasmessi.

Per tutti quanti gli altri trattamenti quali il trattamento dei dati relativi ai professori/tutor e soprattutto il trattamento dei dati dei pazienti, le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge.

In particolare, AREU è da considerarsi Titolare del trattamento dei dati dei tirocinanti trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria e ai fini assicurativi di polizza infortuni svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria), ai sensi dell'art. 10 della presente convenzione.

AREU si impegna a nominare i medici in formazione che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E. I medici in formazione potranno accedere solo ai dati personali dei pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività poste ad oggetto del proprio tirocinio formativo, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento UE, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'Università rinvia alle informazioni in materia, elaborate dalla stessa e consultabili sul sito internet istituzionale alla pagina web <https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/privacy> nella sezione "Le informative sulla privacy e la gestione dei dati": "Informativa per Enti in convenzione per attività di tirocinio (11 ottobre 2022)" per AREU, e "Informativa per studenti, laureati, partecipanti ai test di ammissione, studenti in mobilità internazionale (15 giugno 2022)" per i medici in formazione.

AREU, da parte sua, rinvia alle informazioni in materia elaborate dallo stesso e rese disponibili agli interessati sul proprio sito all'indirizzo <https://www.areu.lombardia.it/web/home/informative>. nella sezione "Informative": "Informativa convenzioni" pwe l'Università e "Informativa privacy - Formazine" per i medici in formazione, ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento U.E. n. 679/2016 (di seguito, quando richiamate congiuntamente alle informative rese dall'Università, "Informative").

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione.

Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di ciascun titolare, inoltrando la richiesta all'una o all'altra Parte, in qualità di titolari del trattamento, e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati che sono stati nominati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive Informative.

Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l'evasione delle richieste degli Interessati entro il termine di legge, sull'intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto tale istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati.

Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali data breach secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra tempestivamente e senza ritardo ogni eventuale violazione.

Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente Accordo/Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

Art. 12 PIAO e Codici di Comportamento

Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice di comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto

Art. 13 Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla sottoscrizione ed avrà una durata pari a quella del corso di studio di 4 anni (quattro), e cioè fino alla conclusione dell'ultimo anno accademico in corso, con esclusione del tacito rinnovo.

L'interesse al rinnovo può essere formalizzato mediante scambio di corrispondenza tra le Parti, da perfezionarsi entro 30 (trenta) giorni prima della scadenza. La convenzione è da intendersi prorogata per il periodo necessario al completamento del relativo iter deliberativo.

Qualora la manifestazione di intenti dovesse pervenire successivamente, le Parti si determineranno per la proroga degli effetti della convenzione per il periodo necessario al completamento dell'iter di approvazione dell'accordo.

Art. 14 Recesso

Le Parti hanno facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare a mezzo pec o raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per far parte della rete formativa della Scuola.

Art. 15 Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 16 Imposte

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014) da AREU. 'Università si impegna a corrispondere ad AREU, dopo la sottoscrizione del presente accordo, un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente

Art. 17
Controversie

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione della presente convenzione, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Milano, li *(data della sottoscrizione digitale)*

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
IL RETTORE

Prof. Elio Franzini

(sottoscritto digitalmente)

PER AREU
IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Massimo Lombardo

(sottoscritto digitalmente)

Allegati:

Allegato "A": descrizione struttura

ALLEGATO "A" (Allegato da compilarsi a cura dell'Ente convenzionato)

**STRUTTURE POSTE A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA**

(Parametri individuati dal Decreto Interministeriale n° 402 del 13.6.2017 recante gli standard, requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria)

INDICARE LA DENOMINAZIONE
DELL'U.O./S.C. POSTA A
DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA

D.M.O. AREU

CODICE NSIS U.O.

/

DIRETTORE SANITARIO

Gabriele Mario Perotti

STRUTTURA SANITARIA
(ASST/ATS/FONDAZIONE/IRCCS/ECC.;
in caso di articolazione in più sedi
specificare il Presidio)

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU)

U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON ALTRA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELL'ATENEO	SI	NO
SE SÌ INDICARE QUALI:	- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA D'EMERGENZA URGENZA	
U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI ALTRO ATENEO	SI	NO
SE SÌ INDICARE QUALI:	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA DELL'UNIVERSITA' VITA SALUTE SAN RAFFAELE	

STANDARD STRUTTURALI			
A) FONDAMENTALI devono essere tutti presenti nella struttura di sede e nella struttura collegata collegata	Laboratorio di Sanità Pubblica (Sorveglianza Sanitaria)	SI N°1	NO
	Laboratorio di Statistica Medica, Informatica ed Epidemiologica	SI N°2	NO
	Laboratorio di controllo qualità, di organizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie	SI N°1	NO

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Indicare SI/NO	Se non presente nella U.O. indicare se presente nell'Ospedale che ospita l'U.O.
-----------------------------	----------------------------------------	-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

B) ANNESSI* *almeno quattro degli standard annessi devono essere necessariamente presenti nella struttura di sede o nell'Azienda ospitante ed uno nella struttura collegata o nell'Azienda ospitante.	Laboratori di analisi chimico cliniche	NO	
	Dipartimento di prevenzione	NO	
	Nutrizione umana	NO	
	Laboratorio di biologia molecolare	NO	
	Igiene del lavoro-vaccinazione personale	SI	
	Epidemiologia	SI	
	Igiene ospedaliera	SI	
	Controllo di gestione	SI	
	Coordinamento cure primarie	SI	

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Indicare SI/NO
C) SERVIZI GENERALI E DIAGNOSTICI DELLA AZIENDA OSPEDALIERA CHE OSPITA LA STRUTTURA DI SEDE E LA STRUTTURA COLLEGATA	Direzione Medica di Presidio Ospedaliero	SI
	Medicina di laboratorio	NO
	Anatomia Patologica	NO
	DEA di 1° o 2° livello	SI
	Controllo di qualità aziendale e rischio clinico	SI

STANDARD ORGANIZZATIVI		Indicare numero
PERSONALE MEDICO*	Medici Chirurghi	8
PERSONALE SANITARIO*	Personale Tecnico	350
	Personale Infermieristico	8

* Si certifica che il numero del personale medico, sanitario e tecnico è conforme al volume assistenziale della struttura

STANDARD ASSISTENZIALI	Tipologia	Indicare numero (volume complessivo o annuo U.O.)	Parametri individuati dal D.I. 402/2017 per la struttura di sede	Parametri individuati dal D.I. 402/2017 per la struttura collegata

ATTIVITÀ ANNUALE DI DIAGNOSTICA, DI SORVEGLIANZA AMBIENTALE E DI CONTROLLO DI QUALITÀ	Esami di laboratorio di chimica clinica e microbiologia		5.000	2.500
	Ambulatori	1000	400	200

REQUISITI SPECIFICI ASSISTENZIALI		Indicare il Volume annuale dell'U.O.
Nella colonna a fianco deve essere indicato il volume annuale dell'attività assistenziale dell'UO con riferimento alle prestazioni di seguito indicate che dovranno essere espletate dallo specializzando nell'arco del percorso formativo.		
* Campo obbligatorio per la determinazione del calcolo degli iscrivibili alla Scuola di Specializzazione		
Aver collaborato all'analisi di statistiche sanitarie correnti, ed averne progettata e realizzata almeno una in modo autonomo		50
Aver partecipato alla progettazione e alla realizzazione di almeno due indagini epidemiologiche, ed averne progettata e realizzata almeno una in modo autonomo		10
Aver collaborato ad analisi organizzative di strutture sanitarie, ed in particolare: almeno una valutazione del fabbisogno di risorse		80
Valutazioni di appropriatezza di procedure (diagnostico-terapeutiche), di percorsi o di regimi assistenziali e di qualità dell'assistenza		20
Aver collaborato ad almeno un progetto di valutazione e revisione di percorsi assistenziali integrati (cure primarie, territorio, ospedale)		20
Aver collaborato ad almeno una valutazione delle performances delle risorse umane		5
Aver collaborato ad almeno una valutazione degli esiti di una organizzazione sanitaria o di una sua parte		5
Aver collaborato alla predisposizione ed alla valutazione di almeno tre fra: interventi di informazione o educazione sanitaria, campagne di vaccinazione, indagini di sorveglianza dei rischi ambientali indoor/outdoor nelle comunità e/o gruppi a rischi, adeguatezza igienico-sanitaria di procedure produttive e/o di prestazioni di servizi, interventi di prevenzione in comunità		1
Aver collaborato ad almeno un programma di screening		0
Aver collaborato ad almeno un programma di valutazione e gestione del rischio professionale e di sorveglianza sanitaria		1
Aver effettuato almeno uno studio di fattibilità per la soluzione di problemi di salute di una comunità ed uno studio di fattibilità per la soluzione di problemi organizzativi di una istituzione		0
Aver collaborato almeno ad una valutazione di tecnologie sanitarie sotto il profilo dell'affidabilità, della sicurezza, dei rapporti costi-beneficio, costi-efficacia, costi-utilità, aspetti etici e giuridici		5
Aver collaborato alla predisposizione ed alla valutazione di programmi di miglioramento della qualità ed averne progettato e realizzato almeno uno in modo autonomo		5
Aver realizzato almeno un intervento di valutazione della qualità dell'assistenza con metodi di certificazione e/o accreditamento		4
Aver partecipato alla revisione critica della letteratura scientifica, con almeno una revisione sistematica con annessa meta-analisi, inerente gli interventi di prevenzione, diagnosi e cura, alla luce dell'evidence based medicine (EBM), evidence based healthcare (EBHC), evidence based prevention (EBP) e evidence based public health e aver collaborato all'attuazione dei principi di efficacia, appropriatezza ed efficienza nel processo decisionale in Sanità Pubblica		15

Aver collaborato alla progettazione, realizzazione e valutazione di almeno un programma di gestione del rischio clinico e della sicurezza del paziente inclusa la prevenzione e controllo delle Healthcare Associated Infections (HAI) e di Anti Microbial Stewardship (AMR);	1
Aver collaborato alla realizzazione di almeno una Root Cause Analysis (RCA) ed una Failure Mode Effect Analysis (FMEA)	10
Aver partecipato ad almeno una indagine epidemiologica di sorveglianza nutrizionale nelle comunità e/o gruppi a rischio e ad almeno una valutazione e categorizzazione di rischio alimentare	0
Aver collaborato alla progettazione ed alla realizzazione di almeno un intervento di formazione di base o permanente per operatori dell'area sanitaria	50
Aver collaborato ad almeno un progetto di comunicazione con la popolazione, direttamente o attraverso i mass media, relativi a problemi o emergenze sanitarie	1
Aver collaborato all'organizzazione di interventi di emergenza sanitaria (reali o simulati);	900.000
Aver partecipato all'attività di ricerca scientifica con la pubblicazione di almeno un articolo su riviste indicizzate e/o una comunicazione o poster ad almeno un convegno nazionale/internazionale all'anno	50
Aver applicato la metodologia di ricerca qualitativa (reale o simulata)	10
Aver partecipato ad attività di Health Impact Assessment (reale o simulata)	0
Aver frequentato, per una durata da stabilire da parte del Consiglio della Scuola, direzioni sanitarie (ASL, Azienda ospedaliera, Presidio), Distretti sanitari, Dipartimenti di Prevenzione, Agenzie Sanitarie ed Agenzie per l'ambiente, partecipando a tutte le relative attività	SI
Aver frequentato, per una durata da stabilire da parte del Consiglio della Scuola, soprattutto strutture ove sia prevalente il rischio lavorativo biologico, partecipando alle attività di prevenzione e protezione della salute operate dai locali medico competente e responsabile della sicurezza	SI

Timbro e firma del Direttore Generale AREU

Dott. Massimo Lombardo

A.R.E.U.

Il Direttore Generale

Dott. Massimo Lombardo

Visto Il Direttore della Scuola

Da compilare da parte della Scuola di Specializzazione

L'U.O. viene inserita da parte della Scuola come:

Struttura di Sede / Struttura Collegata

(cerchiare la voce interessata)